

# INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE RISCHI  
Ufficio Entrate

Trasmissione: via e-mail

Classificazione di D. C. Rischì

Processo: Aziende

Macroattività: Indirizzi normativi/operativi

Tipologia: circolari e note di istruzioni

Fascicolo: Anno 2010

Utenti DC Rischì: Sì

Autore: DN

Minisito: Sì

## ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

**OGGETTO:** Autoliquidazione 2009/2010. Riduzioni contributive per il settore autotrasporto merci in conto terzi e differimento del termine di versamento al 16 giugno 2010.

### Premessa

La Finanziaria 2010<sup>1</sup> ha previsto il rifinanziamento di alcuni interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto, tra i quali la riduzione contributiva già disposta per il 2009 dall'art. 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto legge n. 207/2008<sup>2</sup> per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123.

Con DPCM del 19 marzo 2010<sup>3</sup> è stato determinato l'ammontare delle risorse economiche nella misura già prevista per l'anno 2009, sia per la riduzione dei tassi medi di tariffa, sia per i premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane.

In attuazione di tali disposizioni, il Presidente – Commissario Straordinario dell'Istituto, con deliberazione n. 98 del 25 maggio 2010, ha approvato per l'anno 2010 i tassi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle Gestioni Industria, Artigianato e Terziario nonché la riduzione del 14,50 % dei premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane per le voci 9123 (classe di rischio 5°) e 9121 (classe di rischio 8°) ed è stato avviato l'iter per l'adozione del relativo decreto interministeriale da parte dei dicasteri competenti.

Infine, l'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 72/2010<sup>4</sup> ha fissato al 16 giugno 2010 il termine per il versamento del premio per l'Autoliquidazione 2009/2010 da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, già differito al 16 aprile 2010 dall'art. 5, comma 7-septies, del decreto legge n. 195/2009<sup>5</sup>.

Per quanto sopra sono stati rielaborati i tassi 2010 ed è in corso di spedizione alle imprese interessate il modello 20 SM relativo alla comunicazione del tasso applicato per l'anno in corso.

<sup>1</sup> Articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e Elenco 1 allegato alla stessa legge.

<sup>2</sup> Convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

<sup>3</sup> Registrato alla Corte dei Conti il 15 aprile 2010.

<sup>4</sup> Recante "Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21-5-2010.

<sup>5</sup> Recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; vedi note prot. 1447 del 15.2.2010 e prot. 1953 del 1°3.2010.

## Istruzioni per il calcolo del premio di Autoliquidazione 2009/2010

Le imprese classificate alle voci 9121 e 9123, destinatarie degli interventi agevolativi descritti, hanno già ricevuto entro dicembre 2009 le basi di calcolo per l'autoliquidazione 2009/2010 dei premi assicurativi e devono provvedere entro il prossimo 16 giugno:

- a calcolare i premi ordinari dovuti per i dipendenti e gli altri soggetti assimilati applicando alle retribuzioni (già dichiarate entro il 16 febbraio scorso con il modello 1031 o entro il 16 marzo in caso di invio telematico<sup>6</sup>) i nuovi tassi indicati nel 20 SM in corso di notifica;

- a calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione) applicando al premio di rata 2010, per le sole voci di tariffa 9121 e 9123 e in base alle percentuali di incidenza presenti, la percentuale di riduzione del 14,50 %.

Per quanto riguarda i premi speciali unitari degli artigiani relativi alle voci indicate, si ricorda che secondo quanto disposto dal D.M. 25 giugno 2009<sup>7</sup>, come comunicato con nota prot. 10878 del 18.12.2009, alla regolazione 2009 è applicata la riduzione del 14,01 % (già applicata ai fini della rata per l'autoliquidazione 2008/2009<sup>8</sup>) e che nelle basi di calcolo inviate a dicembre, è indicato il premio speciale unitario relativo alla regolazione anno 2009 al netto della riduzione, al fine di facilitare il conteggio di quanto dovuto.

### Termine di versamento dei premi assicurativi

Il versamento dei premi di autoliquidazione 2009/2010 deve essere effettuato entro il prossimo 16 giugno in unica soluzione, oppure con la rateazione prevista ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999<sup>9</sup>.

In tale ultimo caso, per effetto del differimento del termine al 16 giugno, le rate sono ridotte a tre, con maggiorazione degli interessi da applicare soltanto sulla seconda rata avente scadenza 16 agosto e sulla terza, avente scadenza il 16 novembre.


I coefficienti<sup>10</sup> da moltiplicare per gli importi della seconda e terza rata sono i seguenti:

- rata 16 agosto 2010: 0,003643288
- rata 16 novembre 2010: 0,009138082

Le imprese che, entro il termine del 16 aprile stabilito dall'art. 5, comma 7-septies, del decreto legge n. 195/2009, hanno già versato in unica soluzione il premio 902010, calcolato in base ai tassi precedenti e/o senza applicazione della riduzione del 14,50 % ai premi speciali unitari, possono utilizzare il credito in compensazione a mezzo F24 con le consuete modalità.

In relazione al nuovo termine di versamento del 16 giugno fissato dal decreto legge n. 72/2010, le imprese che nelle more dell'emanazione del decreto stesso non hanno versato il premio di autoliquidazione entro i termini previgenti, sono da considerarsi in regola ai fini contributivi, con effetto retroattivo.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Ing. Ester Rotoli



<sup>6</sup> Vedi nota prot. 1447 del 15.2.2010.

<sup>7</sup> Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009.

<sup>8</sup> Vedi nota prot. 5489 del 29 aprile 2009.

<sup>9</sup> Articolo 59, comma 19, della legge n. 449/1997 e all'articolo 55, comma 5 della legge n. 144/1999.

<sup>10</sup> Vedi nota prot. 500 del 20.1.2010.